

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 669 ter e 700 C.P.C.

ed istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c con autorizzazione all'oscuramento dei dati sensibili

Per la signora **Antonina CACCIATORE**, nata in Germania il 21/07/1971 e residente in Aragona (AG) C.da Petrusella n. 20, C.F. CCCNNN71L61Z112N, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dall'Avv. Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e dell'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C) entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliata presso la pec del primo difensore, fax per comunicazioni 0922-5098037, pec per comunicazioni e notificazioni (comunicare al C.O.A.) limblici@avvocatiagrigento.it - francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

- MIUR- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del ministro pro-tempore (C.F: 80185250588), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in via Valerio Villareale, 6 - 90141 Palermo, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria - tipo di posto comune e lingua inglese-partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Agrigento.

per la declaratoria



del diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, su sede definitiva in un ambito ricompreso nella provincia di Agrigento (Sicilia Ambito 003-002) anche in soprannumero- scuola primaria - sulla base delle preferenze espresse e del punteggio.

previo annullamento e/o disapplicazione

del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede definitiva nella provincia di Agrigento, del provvedimento del MIUR, trasmesso via mail in data 29 luglio 2016 con il quale è stato comunicato il mancato trasferimento nella provincia di Agrigento e del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali negli ambiti ricompresi nella provincia di Agrigento del personale docente per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è insegnante di scuola primaria, posto comune, immessa in ruolo nel 2007, attualmente titolare presso I.C. "Ciminna - Don Rizzò" di Ciminna (PA), circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.
2. Quale docente immessa in ruolo entro l'a.s. 2014/15 (all. n. 1), ha partecipato per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15 prendendo parte alla fase B, sottofase B1 con un **punteggio di 85+6** di ricongiungimento; all'uopo ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando tra le preferenze espresse 2 ambiti territoriali (tutti ricompresi nella provincia di Agrigento) e 21 istituti scolastici (ubicati nella provincia di Agrigento- ambito 003) (all. n. 2).
3. Nel mese di luglio 2016 il MIUR ha comunicato a mezzo email il mancato trasferimento interprovinciale (all. n. 3).



4. Dall'esame dei bollettini (all. n.14), tuttavia, la sig.ra Cacciatore ha avuto modo di constatare che docenti partecipanti alla fase B3 della mobilità, idonei non vincitori del concorso indetto con D.M. 82/2012, seppur in possesso di un punteggio nettamente inferiore avevano ottenuto una sede nella provincia di Agrigento e nella specie (Tabella 1):

Insegnante	Punteggio	Ambito assegnato
BELLOMO NICOLINA	19	Sicilia 0002 (AG)
SORCE LUCIA	21	Sicilia 0002 (AG)
RANERI LAURA VIVIANA	17	Sicilia 0002 (AG)
CAPRARO ALFONSINA	13	Sicilia 0003 (AG)
TONA CALOGERA	0	Sicilia 0003 (AG)
NASCE' SALVATORE	18	Sicilia 0003 (AG)

La superiore tabella ha valore meramente esemplificativo posto che nella sola provincia di Agrigento **ben 98 docenti** con un punteggio più basso della ricorrente e privi di precedenza hanno ottenuto una sede (CFR bollettino dei movimenti).

5. Ma v'è di più: all'esito delle operazioni di mobilità, l'insegnante ha appreso che nell'ambito Sicilia 0003 erano residuati dei posti disponibili, incomprensibilmente non assegnati in seno alle varie fasi della mobilità, ed attribuiti, invece, su conciliazione a docenti che avevano preso parte alla fase C della mobilità.

6. Per gli anni scolastici successivi 2017/2018 e 2018/19 ha presentato sia domanda di mobilità interprovinciale, sia domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di Agrigento, ma senza esito positivo (all. nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

7. Negli ultimi mesi le condizioni di salute della ricorrente si sono notevolmente aggravate, in maniera da tale da rendere estremamente difficoltosi i lunghi viaggi in treno per raggiungere la sede di servizio.



Per queste ragioni si è costretti a ricorrere in via d'urgenza a codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere il presente ricorso che si affida ai seguenti

MOTIVI

I

Violazione del CCNI sulla mobilità ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola. Violazione del principio di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994. Illegittimità e illogicità della condotta amministrativa. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ai sensi dell'art. 97 Cost.

La legge 107/15 sulla cd. Buona Scuola, nell'ottica di un superamento del critico fenomeno del precariato scolastico sanzionato anche da pronunce della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ha previsto un piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi di partecipazione.

La stessa legge al comma 108 ha, altresì, previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale aperto sia ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, che ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

In base al suddetto piano ed alle previsioni di cui al CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 di fatto è stata introdotta una procedura differenziata e articolata in fasi e sottofasi, nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti in considerazione del sistema di reclutamento.

In particolare, il CCNI all'art. 6 rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" ha previsto e disciplinato quattro distinte fasi.

Si riporta di seguito, per comodità espositiva, tabella riassuntiva delle operazioni di mobilità





Come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente ha partecipato alla fase B1 dedicata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 e ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando 2 ambiti territoriali e 21 istituti scolastici. Sul punto, preliminarmente, giova ricordare la previsione di cui alla L. 107/15 comma 108, dove si prevede che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c).*



In attuazione a detta disposizione il CCNI mobilità 2016/17, all'art. 3, comma 3 prevede che: *3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma I 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla L. . legge 128/13. 4. il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti”.*

Il dato normativo è inequivocabile: **il personale docente assunto entro il 2014/2015 partecipa alle operazioni di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto nelle fasi B e C da GAE** (comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). **Solo all’esito della fase B- e nel corso della successiva fase C - si può procede con l’assegnazione dell’ambito nazionale sui posti residuati dalla fase precedente e previo soddisfacimento della domanda di cui alla fase precedente.**

In tema di preferenze, inoltre, il successivo art. 6 del medesimo CCNI, par. "Fase B", punto sub) 1, afferma che: *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.*



Orbene, le succitate previsioni normative, non hanno trovato applicazione nel caso de quo.

In primo luogo, perché la disposizione normativa citata (comma 108 L.107/15) prevede espressamente che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 partecipano alla mobilità concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli assegnati in via provvisoria ai docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario delle assunzioni (provenienti dalle graduatorie ad esaurimento).

Ciò vuol dire che tutti i posti che in una provincia erano stati assegnati agli insegnanti neo immessi in ruolo in fase C su potenziamento, dovevano essere utilizzati come contingente da assegnare ai docenti partecipanti alla fase B.1 del piano straordinario della mobilità dell'anno successivo.

Venendo al caso di specie emerge che per l'a.s. 2015/16 i posti destinati al potenziamento (quindi destinati agli insegnanti immessi in ruolo in fase C) per la provincia di Agrigento- scuola primaria- erano ben 152 (cfr. all. n. 10).

Dal bollettino dei trasferimenti per la scuola primaria a.s. 2016/17 -provincia di Agrigento- risulta, tuttavia, che i posti assegnati agli insegnanti della fase B.1 (trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015) sono stati appena 54.

In questo modo l'amministrazione ha negato sistematicamente ed in maniera del tutto ingiustificata il trasferimento ai c.d. docenti immobilizzati (categoria in cui rientra la ricorrente).

E' evidente, dunque, la violazione delle disposizioni di legge perpetrata dall'amministrazione resistente, con conseguente violazione del diritto della ricorrente al trasferimento nella provincia di Agrigento, anche in virtù dell'elevato punteggio e della precedenza vantati dalla stessa.

In secondo luogo, perchè gli ambiti territoriali indicati prioritariamente dalla ricorrente sono stati assegnati, del tutto illegittimamente e senza alcuna



motivazione, a personale docente con punteggio inferiore e partecipante ad una fase successiva della mobilità.

In linea con il dettato normativo, l'assegnazione della sede avrebbe dovuto seguire l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento e lo scorrimento della graduatoria. In altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze; il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente.

Ebbene, di fatto lo strumento utilizzato dall'amministrazione, c.d. algoritmo, non è stato in grado di tradurre in termini informatici le disposizioni normative a monte dettate, dimostrandosi fallace sotto diversi profili.

In primo luogo, **in relazione al mancato rispetto del principio dell'ordine di priorità tra le varie fasi** e l'individuazione dei posti effettivamente disponibili per ciascuna fase e sottofase del piano straordinario della mobilità.

Ed invero, è successo di frequente che i docenti partecipanti ad una fase della mobilità non abbiano ottenuto le sedi richieste sul presupposto che mancassero posti disponibili nelle sedi indicate.

La suddivisione in fasi della procedura di mobilità implica che i soggetti partecipanti ad una fase successiva possano proporre domanda nel limite dei posti vacanti e disponibili residuati dalla fase precedente.

Quanto detto si evince in maniera chiara dall'art. 6, comma 2, **fase C**, CCNI Mobilità 2016, laddove è espressamente previsto che:

*“Gli assunti nell'a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, **nel limite dei posti vacanti e disponibili** in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE,*



dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Ebbene, all’esito delle operazioni di mobilità la ricorrente ha appreso che in un ambito richiesto erano residuati dei posti disponibili, incomprensibilmente non assegnati in seno alle varie fasi della mobilità ed attribuiti, invece, su conciliazione a docenti che avevano preso parte alla fase C della mobilità; detta circostanza ha generato un risultato paradossale: docenti con un punteggio minimo, partecipanti ad una fase successiva hanno trovato collocazione negli ambiti siciliani più favorevoli, con conseguente palese violazione delle disposizioni normative di riferimento.

Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che nella provincia di Agrigento erano disponibili almeno 3 posti di scuola primaria - posto comune - (all. n. 11) che ben potevano essere assegnati all’odierna ricorrente.

Di seguito tabella riepilogativa dei posti assegnati su conciliazione ad insegnanti di in Fase C da parte dell’Ufficio territoriale di Agrigento (Tabella 3).

Insegnante	Tipo posto	Fase della mobilità	Punteggio	Ambito assegnato su mobilità	Ambito assegnato su conciliazione
Mancuso Venera Antonia	Comune	C	15	Lombardia 0016	Sicilia 0003 (AG)
Grisafi Giuseppa	Comune	C	15	Lombardia 0028	Sicilia 0003 (AG)
Imburgia Loredana	Comune	C	6	Lombardia 0021	Sicilia 0003 (AG)



In particolare, nel provvedimento prot. n. 11055 del 07/09/2016 l'USP di Agrigento (cfr. all. n. 11) ammette espressamente che i posti assegnati su conciliazione sono residuati all'esito dei movimenti della seconda fase.

In ogni caso, dalla tabella n. 3 (nonché dagli allegati nn. 12, 13 e 14) si evince che tutte le insegnanti ivi indicate non risultano immesse in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 (ipotesi in relazione alla quale la L. 107/15 prevede una priorità) e possiedono un punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente.

Dirimenti risultano poi una serie di circostanze: innanzitutto, che quei posti fossero disponibili già a settembre 2016, quindi, pochi giorni dopo la conclusione delle operazioni di mobilità; in secondo luogo che nessun movimento è avvenuto in fase C ed in fase D nell'ambito interessato dalle conciliazioni (all. nn. 15 e 16) e che quindi quei posti non possono essersi formati successivamente alla fase B.

La questione è stata oggetto di diverse pronunce della giurisprudenza di merito che hanno acclarato l'illegittimità dell'azione amministrativa.

Specificatamente sulla questione delle conciliazioni di cui alla tabella che precede è intervenuto di recente il Tribunale di Treviso che con sentenza 386 del 12 luglio 2018 ha accolto analogo ricorso.

Si segnala, inoltre, Tribunale di Bergamo che con sent. n. 723 del 05/10/2017, dott. Sergio Cassia, in accoglimento delle doglianze della ricorrente ha dichiarato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili), ed ha accertato “il diritto della ricorrente alla mobilità per l'a.s. 2016/17 verso l'ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali”* (nello stesso senso Corte D'Appello di Milano ordinanza del 4/12/2017).



Ciò posto, è di tutta evidenza l'illegittimità della condotta amministrativa e le gravi insufficienze del criterio utilizzato per l'assegnazione delle sedi.

L'algoritmo si è dimostrato fallace anche sotto un secondo profilo, ossia, quello relativo al mancato rispetto **del principio di scorrimento della graduatoria** previsto dall'art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994: nel caso di specie, infatti, ad un punteggio maggiore non corrisponde un maggior favore (soggetti con punteggi alti trasferiti su sedi lontane, soggetti con punteggi inferiori assegnati a sedi più vicine).

La violazione del principio dello scorrimento della graduatoria è stata, in più occasioni, accertata dai Giudici del Lavoro che hanno ravvisato nella condotta dell'Amministrazione scolastica una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva integrativa sulla mobilità. In particolare, si riporta di seguito l'ordinanza del Tribunale di Ravenna a mezzo della quale il giudicante ha statuito che: *“la domanda è fondata poiché la ricorrente è stata comunque superata negli ambiti espressi in via di preferenza da docenti meno titolati nelle graduatorie e nei movimenti che ne sono conseguiti. Ciò posto l'amministrazione non ha indicato un valido motivo in forza del quale in relazione agli ambiti oggetto di preferenza da parte della ricorrente le siano stati preferiti colleghi con punteggi minori. Pertanto, nell'assenza di giustificazioni circa il motivo dell'applicazione di un siffatto criterio anti meritocratico in luogo del principio del merito, che, al contrario, oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione”* (Tribunale di Ravenna ordinanza 3638/2016; negli stessi termini Trib. di Trani ordinanza n. 28744/2016 ed ordinanza del 14.09.2016).

Da ultimo, il Giudice del lavoro di Brescia con due pronunce del 23/02/2017 ha accertato in via giudiziale che la procedura di mobilità attivata dal Miur per l'a.a.s. 2016/2017 è illegittima e viola l'art. 97 Cost. posto che nell'assegnazione della sede deve prevalere necessariamente il criterio del maggior punteggio. Specifica il Giudicante che secondo il meccanismo seguito dal ministero l'assegnazione della



sede di destinazione avverrebbe in modo del tutto casuale in palese violazione anche del principio generale dello scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. Infine, è di tutta evidenza come l'algoritmo non abbia in alcun modo rispettato il principio **dell'ordine delle preferenze**.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che tutto il sistema è stato consegnato in modo tale da apparire ai docenti come oscuro, acausale e completamente sganciato dai tradizionali principi e regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali.

II

Illegittimità del disposto di cui all'O.M. 241/2016 e dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017. Violazione della L. 107/15. Violazione del principio meritocratico del maggior punteggio. Discriminazione e disparità di trattamento.

Non può sottacersi come l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità, nonché il contratto collettivo abbiano stravolto e capovolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo i criteri guida in materia con l'irrazionale criterio del reclutamento del personale docente, criterio che ha generato una palese ed ingiustificata disparità di trattamento oltre che una pacifica violazione di legge.

Nella specie, la discriminazione va individuata nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 siglato in data 08.04.2016 ed in particolare negli artt. 2, comma 3, e 6 Fase B. par. 2 e Fase C par. 1, i quali prevedono rispettivamente che:

Art. 2, comma 3: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina*



provvisoria.”

Art. 6 “Fase B, par. 2: *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e c del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D”.*

Una previsione di identico tenore è contenuta nell’ordinanza Ministeriale sulla mobilità (241/2016) all’art. 9, comma 9.

Al fine di comprendere l’illegittimità e l’illogicità della condotta amministrativa deve necessariamente richiamarsi il disposto di cui alla L. 107/15.

Come noto, la legge 107 ha disciplinato un complesso programma di stabilizzazione al fine di procedere all’assunzione del personale docente precario. Più precisamente, agli artt. 95 e ss. ha disciplinato quattro distinte fasi di assunzione. In tale contesto, dalla lettura del dato normativo emerge una preferenza accordata ai docenti che, seppur non vincitori del concorso bandito con DM 75/2012, erano stati collocati nella relativa graduatoria in qualità di meri idonei laddove si prevede che: *“100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.*

Accanto al piano straordinario di assunzione la L. 107 ha, altresì, disciplinato un piano straordinario di mobilità.



Ai sensi del citato comma 108 della L.107/2015 **la precedenza dei docenti idonei di cui alle GM 2012 è limitata alla sola fase di assunzione e non anche a quella della successiva mobilità.**

La specificità del disposto di cui alla L. 107/15 non ammette a monte interpretazioni difformi, né d'altro canto l'amministrazione resistente vanta un potere discrezionale tale da contravvenire al dettato normativo.

Seppur, infatti, con la contrattazione integrativa si fornisce una disciplina di dettaglio, l'amministrazione non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa, come invece ha fatto l'amministrazione resistente prevedendo nel dettaglio disposizioni che non trovano riscontro nella L. 107/15 e che al contrario la violano.

Tale assunto è stato di recente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR LAZIO) che ha accertato l'esistenza di una precedenza nelle operazioni di mobilità in favore dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15. Nell'ordinanza cautelare si legge, infatti, che: *“ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge; ritenuta la sussistenza dei presupposti per partecipare anche ai bandi nazionali oltre che a quelli regionali. Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione”* (Tar Lazio Ordinanza n. 5741/2018, all. n. 17).

Il Tribunale amministrativo, quindi, accertata l'esistenza di una precedenza riconosciuta dalla legge 107/2015 in favore dei docenti partecipanti alla fase B.1 della mobilità ha sospeso l'O.M. 241/16 nella parte in cui riconoscendo la



precedenza ad altre categorie di soggetti (i partecipanti alla successiva fase B.3) si pone in contrasto con norme di legge.

E' evidente, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, accantonamento che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti.

La circostanza risulta tanto più grave se si considera che anche l'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo nella qualità di vincitrice di concorso (cfr. all. n. 1).

La questione è stata oggetto, altresì, di numerose pronunce della giurisprudenza di merito che ha censurato l'azione amministrativa in ragione del tenore letterale del disposto di cui al comma 108 L. 107/15.

Degna di nota una pronuncia del Tribunale di Roma con la quale si è affermato che: *“riservando una scelta con precedenza a coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012, il che non trova alcun collegamento con il testo della l. 107/2015, conduce ai risultati che vengono in questa sede lamentati, e cioè al superamento da parte di docenti con punteggio più basso dei docenti collocati da anni nelle GAE con punteggi anche doppi rispetto ai primi. [...] La legge quindi non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalle GAE”* (Tribunale di Roma sentenza n. 2056/2017 del 02/03/2017).

Ed ancora, un'ordinanza del Tribunale di Ravenna, che in un caso del tutto analogo, ha affermato che: *“le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellamento nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze*



(essenzialmente, docenti con punteggio assai bassi in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)” (Trib. Ravenna ordinanza n. cronol. 436/2017 del 03/02/2017, nello stesso senso Trib. Pavia ordinanza 27/04/2017, Tribunale di Roma ordinanza del 12/12/2016; Tribunale di Pisa Collegio Lavoro, ordinanza del 21/09/2017).

La pronuncia prosegue mettendo in evidenza un fondamentale principio applicabile al caso di specie, ossia, che: ***“Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E. (analogamente Tribunale Roma, ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata dalla ricorrente)”***.

Nello stesso senso il Tribunale di Catania: *“In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alla GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque neanche per gli iscritti nelle GM 2012 di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria)”* (cfr. Trib. Catania ordinanza del 11/12/2017; nello stesso senso sempre il Tribunale di Catania con diversi provvedimenti: ordinanza del 25.7.2017, est. dott.ssa Musumeci; ordinanza del 30.1.2018, est. dott.ssa Di Gesu; sentenza n. 1561 del 10.4.2018, est. dott.ssa Mirenda; sentenza n. 3378 del 18.7.2018, est. dott.ssa Scardillo; ordinanza del 23.7.2018, est. dott. Di Benedetto; ordinanza collegiale del 16.4.2018, est. dott.ssa Mirenda; ordinanza collegiale del 9.4.2018, est. dott.ssa Renda).



Tuttavia, nonostante l'inconfutabile intento normativo l'O.M. ed il CCNI introducono un chiaro privilegio nei confronti dei docenti provenienti da GM, con conseguente inevitabile danno a carico della ricorrente che non ha ottenuto il movimento richiesto a fronte di posti assegnati illegittimamente a personale docente ingiustificatamente favorito.

Nella sola provincia di Agrigento, oltre 90 insegnanti tutti aventi punteggi minimi ed inferiori hanno ottenuto una sede a discapito della ricorrente (si veda tabella 1 esemplificativa di cui in narrativa, nonché bollettino dei movimenti- all. n. 18).

SUL PERICULUM IN MORA

Il fumus boni iuris è insito nei motivi.

Per quel che concerne il requisito del *periculum in mora*, occorre rilevare che, nel caso di specie, il pregiudizio risulta particolarmente grave e irreparabile.

Negli ultimi mesi .. omissis

. omissis

Le precarie condizioni di salute rendono difficoltosi e faticosi i lunghi viaggi in macchina che la stessa si trova quotidianamente ad affrontare per raggiungere la sede di servizio.



In particolare, la distanza tra Aragona (comune di residenza) e Ciminna (sede di servizio), unitamente alle note e pessime condizioni delle strade e dei collegamenti (dovute ai lavori in corso con conseguenti innumerevoli interruzioni e presenza di circa 9 semafori lungo il tragitto) comportano ogni giorno per la ricorrente circa 4 ore di viaggio (circa 2 ore all'andata e 2 ore al ritorno_ cfr. grafico percorrenza all. n. 25).

Alle 4 ore di viaggio si aggiungono le 5 ore lavorative mattutine e 2 ore pomeridiane dedicate alla programmazione; periodicamente, inoltre, si svolgono collegio dei docenti, ricevimenti con i genitori e scrutini. Ne consegue che la ricorrente si trova a stare lontana da casa per circa 10 ore al giorno ogni giorno (di cui quasi la metà trascorse in viaggio), partendo alle prime luci dell'alba e rientrando nel tardo pomeriggio.

La mancanza di collegamenti con mezzi pubblici tra Aragona e Ciminna costringe la ricorrente all'utilizzo esclusivo del mezzo proprio non essendo praticabili soluzioni alternative.

Le condizioni del viaggio e la notevole distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede di servizio determina un notevole stress psico-fisico con ulteriori danni alla salute; durante i viaggi, soprattutto pomeridiani e serali,...omissis

Ma v'è di più: è evidente che togliendo le ore dedicate al riposo notturno alla stessa non rimane più tempo da dedicare alla famiglia, alla vita di relazione ed alla cura del proprio stato di salute.

L'ipotesi tipica di danno irreparabile riguarda gli eventi pregiudizievoli diretti a colpire diritti a contenuto e funzione non patrimoniale: quali, ad esempio, diritto



alla dignità personale o professionale, i diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla salute e ad un'esistenza libera e dignitosa.

Le trasferte giornaliere per raggiungere la sede di servizio rischiano di generare pesanti e negative ripercussioni sulle già precarie condizioni di salute e sulla vita personale, familiare e di relazione della ricorrente.

A tale riguardo, va rilevato che, per giurisprudenza consolidata, *“in caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione”* (Trib. Roma 26 gennaio 2000, in DL, 2000, p. 400).

Sull'assegnazione della ricorrente nei primi ambiti richiesti, anche in soprannumero.

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017). L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

L'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento ha trovato



l'accoglimento anche del Tribunale di Roma e del Tribunale di Pavia (ordinanza del 17/01/2017).

Per tutti questi motivi, la sig.ra Cacciatore, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento (per assegnazione definitiva di sede), a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti della provincia di Agrigento richiesti (Sicilia 002-003), anche in soprannumero, tenuto conto del punteggio, dei posti disponibili e della fase di partecipazione, anche al netto degli accantonamenti di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso 2012;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Agrigento, seguendo l'ordine delle preferenze espresse;
3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

Ai fini della procedibilità del presente ricorso, si dichiara che l'oggetto e le conclusioni dell'eventuale giudizio di merito saranno le medesime del presente ricorso cautelare.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- ed è di valore indeterminabile ed è soggetto ad un contributo unificato di euro 259,00 che viene versato con modalità telematica.



Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti difensori, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazione analoghe.

Nell'ipotesi in cui il Giudice autorizzi la pubblicazione del ricorso introduttivo per esteso, in considerazione dei dati relativi allo stato di salute della ricorrente, autorizzare l'omissione dei dati sensibili e personali.

Si allegano in copia:

1. contratto di assunzione a tempo indeterminato;
2. domanda di mobilità a.s. 2016/2017;
3. esito negativo mobilità 2016;
4. domanda di mobilità a.s. 2017/18;
5. domanda di mobilità a.s. 2018/19;
6. esiti negativi mobilità 2017 e 2018;
7. domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2016/17;
8. domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2017/18;
9. domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2018/19;
10. posti destinati al potenziamento prov. Agrigento primaria a.s 2016/17;
11. provvedimento USP Agrigento prot. n.11055 del 07/09/2016- conciliazioni;
12. file nazionale tentativi di conciliazione soddisfatti;
13. file nazionale movimenti fase B primaria 2016/17;
14. Bollettino dei movimenti Milano e Lecco posizione insegnanti fase c assegnate su Agrigento;
15. File nazionale movimenti fase C primaria 2016/17;
16. File nazionale movimenti fase D primaria 2016/17;
17. Ordinanza TAR Lazio n. 5741/2018;
18. Bollettino dei movimenti scuola primaria a.s. 2016/17 provincia Agrigento;
19. Certificato specialistico del 28.03.2019;
20. certificato omissis;
21. certificato omissis;
22. omissis. ;
23. certificato omissis;



- 24. certificato del 1.02.2019;
- 25. Grafico percorrenza Aragona- Ciminna;
- 26. CCNI mobilità a.s. 2016/2017;
- 27. O.M. 241/2016;
- 28. giurisprudenza di riferimento.

Favara, 4 aprile 2019

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

